



La Santa Sede

- Segreteria di Stato
- Congregazioni
- Tribunali
- Pontifici Consigli
- Uffici

(*n* : Indica che il testo corrisponde alla nuova versione)

II

SEGRETERIA DI STATO

Articolo 39

La Segreteria di Stato coadiuva da vicino il sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione.

Articolo 40

Presiede ad essa il Cardinale Segretario di Stato.

Essa comprende due sezioni, e cioè la sezione degli affari generali sotto la guida diretta del Sostituto, con l'aiuto dell'Assessore, e la sezione dei rapporti con gli Stati sotto la direzione del proprio Segretario, con l'aiuto del Sottosegretario. Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di Cardinali e di alcuni Vescovi.

Prima Sezione

Articolo 41

§1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori

della competenza ordinaria dei dicasteri della Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinare i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari. Spetta ad essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede.

§2. D'intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l'attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46. Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Articolo 42

Ad essa inoltre spetta di:

1: redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo Pontefice le affida;

2: espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella Curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo Pontefice;

3: custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.

Articolo 43

A questa sezione spetta parimenti di:

1: curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Sede nel bollettino intitolato «Acta Apostolicae Sedis»;

2: pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo Pontefice sia l'attività della Santa Sede;

3: esercitare, d'intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato «L'Osservatore Romano», sulla Radio vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano.

Articolo 44

Mediante l'ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della Chiesa universale nel mondo intero.

Seconda Sezione

Articolo 45

Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli Stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Articolo 46

Ad essa compete di:

1.: favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della Chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati ed altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;

2.: rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali ed i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della Curia romana;

3.: trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.

Articolo 47

§1. In particolari circostanze, per incarico del sommo Pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della Curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.

§2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta ad essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell'articolo 78.

III

CONGREGAZIONI

Congregazione della Dottrina della Fede

Articolo 48

Compito proprio della Congregazione della Dottrina della Fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.

Articolo 49

Nell'adempiere il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede.

Articolo 50

Essa è di aiuto ai Vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della medesima fede.

Articolo 51

Al fine di tutelare la verità della fede e l'integrità dei costumi, si impegna fattivamente perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati.

Pertanto:

- 1· ha il dovere di esigere che i libri ed altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell'autorità competente;
- 2· esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati;
- 3· si adopera, infine, affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.

Articolo 52

Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Articolo 53

Spetta ad essa parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il «privilegium fidei».

Articolo 54

Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della Curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi.

Articolo 55

Presso la Congregazione della Dottrina della Fede sono costituite la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, le quali operano secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal Cardinale Prefetto della medesima Congregazione.

Congregazione per le Chiese Orientali

Articolo 56

La Congregazione tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose.

Articolo 57

§1. Ne sono membri di diritto i Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori delle Chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani.

§2. I consultori e gli ufficiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti.

Articolo 58

§1. La competenza di questa Congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite «ad limina».

§2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione deve

procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina.

Articolo 59

La Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.

Articolo 60

L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da missionari della Chiesa latina.

Articolo 61

La Congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unione dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche, ed anche col Consiglio per il Dialogo Interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso.

Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti

Articolo 62

La Congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fede, spetta alla Sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti.

Articolo 63

Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani.

Articolo 64

§1. La Congregazione promuove con mezzi efficaci e adeguati l'azione pastorale liturgica, in particolar modo in ciò che attiene alla celebrazione dell'Eucaristia; assiste i Vescovi diocesani,

perché i fedeli partecipino sempre più attivamente alla sacra liturgia.

§2. Provvede alla compilazione o alla correzione dei testi liturgici; rivede ed approva i calendari particolari ed i propri delle Messe e degli Uffici delle Chiese particolari, nonché, quelli degli istituti che godono di tale diritto.

§3. Rivede la traduzioni dei libri liturgici ed i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali.

Articolo 65

Favorisce le commissioni o gli istituti creati per promuovere l'apostolato liturgico o la musica o il canto o l'arte sacra, e mantiene relazioni con gli stessi; erige le associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, o ne approva e riconosce gli statuti; promuove infine convegni pluriregionali per sostenere la vita liturgica.

Articolo 66

Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevenzano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati.

[*Gli articoli 67 e 68 sono stati aboliti da Sua Santità Benedetto XVI nel Motu Proprio [Quaerit semper](#)*]

Articolo 67

Spetta a questa Congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice.

Articolo 68

Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione.

Articolo 69E' competente circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di Basilica minore. Articolo 70La Congregazione aiuta i Vescovi perché, oltre al culto liturgico, siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della Chiesa. **Congregazione delle Cause dei Santi** Articolo 71La Congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio. Articolo 72§1. Essa assiste con speciali norme e con opportuni suggerimenti i Vescovi diocesani, a cui compete l'istruzione della causa. §2. Esamina le cause già istruite, controllando se

tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge. Indaga a fondo sulle cause così esaminate, al fine di decidere se risulti tutto quanto è richiesto perché siano sottoposti i voti favorevoli al Sommo Pontefice, secondo i gradi prestabiliti delle cause. **Articolo 73** Spetta, inoltre, alla Congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della Dottrina della Fede per quanto riguarda l'eminente dottrina. **Articolo 74** Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione. **Congregazione per i Vescovi** **Articolo 75** La Congregazione si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle Chiese particolari, nonché l'esercizio dell'ufficio episcopale nella Chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. **Articolo 76** E' compito di questa Congregazione svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle Chiese particolari e dei loro Consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti. E anche suo compito l'erezione degli Ordinariati Castrensi per la cura pastorale dei militari. **Articolo 77** Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, anche titolari, e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari. **Articolo 78** Tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene sia alla costituzione o al cambiamento delle Chiese particolari e dei loro Consigli, sia alla loro provvista, essa non procederà se non dopo aver consultato la sezione della Segreteria di Stato per le relazioni con gli Stati. **Articolo 79** La Congregazione attende, inoltre, a ciò che riguarda il retto esercizio dell'ufficio pastorale dei Vescovi, offrendo ad essi ogni collaborazione; tocca ad essa, infatti, se sarà necessario di comune accordo con i dicasteri interessati, indire le visite apostoliche generali e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Sommo Pontefice ciò che dovrà essere opportunamente deciso. **Articolo 80** E' di pertinenza di questa Congregazione tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelatore personali. **Articolo 81** In favore delle Chiese particolari, affidate alla sua cura, la Congregazione predispone tutto ciò che si riferisce alle visite «ad limina»; perciò essa esamina le relazioni quinquennali a norma dell'articolo 32. Assiste i Vescovi che vengono a Roma, allo scopo soprattutto di disporre convenientemente sia l'incontro col Sommo Pontefice, sia altri colloqui e pellegrinaggi. Compiuta la visita, trasmette per iscritto ai Vescovi diocesani le conclusioni riguardanti le loro diocesi. **Articolo 82** La Congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di Concilii particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione. **Pontificia Commissione per l'America Latina** **Articolo 83** §1. Compito della Commissione è di assistere col consiglio e con i mezzi economici le Chiese particolari dell'America Latina, e di attendere, altresì, allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese, specialmente per essere di aiuto tanto ai dicasteri di Curia, interessati in ragione della loro competenza, quanto alle Chiese stesse nella soluzione di tali questioni. §2. Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell'America Latina, e i dicasteri della Curia romana. **Articolo 84** §1. Presidente della Commissione è il prefetto della Congregazione per i Vescovi, il quale è coadiuvato da un Vescovo come vice-presidente. A questi si affiancano come consiglieri alcuni Vescovi scelti sia tra la Curia romana, sia tra le Chiese dell'America Latina. §2. I membri della Commissione sono scelti sia tra i dicasteri della Curia romana, sia tra il Consiglio episcopale latino-americano, sia tra i Vescovi delle regioni dell'America Latina, sia tra le istituzioni, di cui all'articolo precedente. §3. La Commissione ha suoi propri ufficiali. **Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli** **Articolo 85** Spetta alla Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese orientali. **Articolo 86** La Congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione. **Articolo 87** La Congregazione si adopera affinché il Popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza

della vita, con l'attività e con i sussidi economici. Articolo 88§1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali, sia religiose, sia laicali, e provvede all'adeguata distribuzione dei missionari. §2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori. Articolo 89 Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida ad idonei istituti e società, nonché a Chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle Chiese, ed assolve gli altri compiti che la Congregazione per i Vescovi esercita nell'ambito della sua competenza. Articolo 90§1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione oppure ivi operanti, la Congregazione gode di una sua competenza su tutto ciò che ad essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1. §2. Sono soggette a questa Congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni. Articolo 91 Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante una efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la Congregazione si serve specialmente delle Pontificie Opere Missionarie, cioè della Propagazione della Fede, di San Pietro apostolo, della Santa Infanzia, e della Pontificia Unione Missionaria del Clero. Articolo 92 La Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. **Congregazione per il Clero** Articolo 93 n§1. Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro Conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno. §2. La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri. Articolo 94 n§1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale. §2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri. §3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti. Articolo 95§1. Essa è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici. §2. Provvede ad una più adeguata distribuzione dei presbiteri. §3. Promuove la formazione permanente dei chierici, specialmente per ciò che riguarda la loro santificazione ed il fruttuoso esercizio del loro ministero pastorale, in modo speciale circa la decorosa predicazione della Parola di Dio. Articolo 96 Spetta a questa Congregazione trattare tutto ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale con riferimento a tutti i chierici, non eccettuati i religiosi, d'intesa con i dicasteri interessati, quando la circostanza lo richieda. Articolo 97 La Congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede: 1· sia circa i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici. 2· circa gli oneri di Messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni. Articolo 98 La Congregazione si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; inoltre, procura perché si provveda al sostentamento ed alla previdenza sociale del clero. [La Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, in base al [Motu proprio](#) del 25 marzo 1993 è denominata Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.] Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico

Articolo 99

Presso la Congregazione per il Clero è stabilita la Commissione che ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la Chiesa.

Articolo 100

Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi.

Articolo 101

§1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche, istituite nella Chiesa.

§2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Articolo 102

La Commissione offre il suo aiuto alle Chiese particolari ed agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Articolo 103

Spetta alla medesima Commissione, d'intesa con le Congregazioni dei Seminari ed Istituti di Studi e del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti, di impegnarsi perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa.

Articolo 104

La presiede il Cardinale Prefetto della Congregazione per il Clero, coadiuvato dal segretario della commissione medesima.

La Commissione ha i suoi propri ufficiali.

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica

Articolo 105

Compito proprio della Congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina.

Articolo 106

§1. La Congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano. Ad essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

§2. Ad essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se sarà necessario.

Articolo 107

Da parte sua, la Congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica di tutta la Chiesa.

Articolo 108

§1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.

§2. Per quanto poi concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi.

Articolo 109

Spetta alla medesima Congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti ed ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività

sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Articolo 110

Alla Congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Articolo 111

La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi

Articolo 112ⁿ

La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.

[L'articolo 113 è stato abrogato da Sua Santità Benedetto XVI nel Motu Proprio [Ministorum Institutio](#)]

Articolo 113§ 1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale. § 2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri. § 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Articolo 114

La Congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal Popolo di Dio.

Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Articolo 115

La Congregazione stabilisce le norme, secondo le quali deve reggersi la scuola cattolica; assiste i Vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l'educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Articolo 116

§1. La Congregazione si impegna affinché nella Chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, ed ivi i cristiani siano adeguatamente formati all'adempimento delle loro funzioni.

§2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratificati i rispettivi statuti, esercita l'alta direzione su di essi e vigila perché nell'insegnamento dottrinale sia salvaguardata l'integrità della fede cattolica.

§3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.

§4. Favorisce la collaborazione ed il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è tutela per esse.

IV

TRIBUNALI

Penitenzieria Apostolica

Articolo 117

La competenza della Penitenzieria apostolica si riferisce alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze.

Articolo 118

Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, i condoni ed altre grazie.

Articolo 119

La stessa provvede a che nelle Basiliche patriarcali dell'urbe ci sia un numero sufficiente di penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.

Articolo 120

Al medesimo dicastero è demandato quanto concerne la concessione e l'uso delle indulgenze, salvo il diritto della Congregazione della Dottrina della Fede di esaminare tutto ciò che riguarda la dottrina dogmatica intorno ad esse.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Articolo 121

Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Articolo 122

Esso giudica:

- 1· le querele di nullità e le richieste di «*restitutio in integrum*» contro le sentenze della Rota romana;
- 2· i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;
- 3· le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;
- 4· i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello.

Articolo 123

§1. Inoltre, esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.

§3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Articolo 124

Al medesimo compete anche di:

- 1· esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;
- 2· giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;
- 3· prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;
- 4· concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.

Articolo 125

La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.

Tribunale della Rota Romana

Articolo 126ⁿ

§1. Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

§2. Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice.

§3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*.

Articolo 127

I giudici di questo tribunale, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal Sommo Pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal Sommo Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

Articolo 128

Questo tribunale giudica:

- 1· in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
- 2· in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.

Articolo 129

§1. Il medesimo, inoltre, giudica in prima istanza:

- 1· i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;
- 2· gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
- 3· le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano Pontefice;
- 4· le cause che il romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.

§2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore istanza.

Articolo 130

Il tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

V

PONTIFICI CONSIGLI

[*Gli articoli 131-134 sono stati abrogati da Sua Santità Papa Francesco con lo Statuto del 4 giugno 2016.*

Il Pontificio Consiglio per i Laici ha cessato la sua attività. Le sue competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in base al Motu Proprio del 15 agosto 2016.]

Pontificio Consiglio per i LaiciArticolo 131

Il Consiglio è competente in quelle materie, che sono di pertinenza della Sede apostolica per la promozione ed il coordinamento dell'apostolato dei laici e, in generale, in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali.

Articolo 132

Assiste il suo presidente un comitato di presidenza composto da Cardinali e da Vescovi; tra i membri del Consiglio sono annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività.

Articolo 133

§ 1. Spetta ad esso di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordinamento delle realtà temporali.

§ 2. Favorisce la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale.

§ 3. Il medesimo segue e dirige convegni internazionali ed altre iniziative attinenti all'apostolato dei laici.

Articolo 134

Nell'ambito della propria competenza il Consiglio tratta tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

Pontificio Consiglio per l'Unione dei Cristiani

Articolo 135

Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani.

Articolo 136

§1. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del Concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo.

Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione.

§2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative.

§3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo ed i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

Articolo 137

§1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni.

§2. Nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima ascoltare la Congregazione per le Chiese orientali.

Articolo 138

Presso il Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal Presidente del medesimo Consiglio.

[Gli articoli 139-141 sono stati abrogati da Sua Santità Papa Francesco con lo Statuto del 4 giugno 2016.

Il Pontificio Consiglio per la Famiglia ha cessato la sua attività. Le sue competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in base al Motu Proprio del 15 agosto 2016.]

Pontificio Consiglio per la Famiglia

Articolo 139

Il Consiglio promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni.

Articolo 140

Assiste il suo Presidente un comitato di presidenza, composto da Vescovi; nel Consiglio sono cooptati specialmente i laici, uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo.

Articolo 141

§ 1. Il Consiglio cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia.

§ 2. Il medesimo si dà premura affinché, in piena intesa con i Vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute le condizioni umane e sociali dell'istituto familiare nelle diverse regioni, e parimenti siano pubblicizzate quelle iniziative, che aiutano la pastorale familiare.

§ 3. Si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene pure e coordina le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento ed in favore della procreazione responsabile.

§ 4. Fermo restando l'articolo 133, segue l'attività degli istituti ed associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia.

[Gli articoli 142-153 sono stati abrogati da Sua Santità Papa Francesco con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Humanam progressionem e nel relativo Statuto, il 17 agosto 2016. Il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, il Pontificio Consiglio «Cor Unum», il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti e il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari hanno cessato la loro attività. Le loro competenze e funzioni sono state assunte dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.]

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

Articolo 142

Il Consiglio mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

Articolo 143

§ 1. Approfondisce la dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica presso i singoli e le comunità, specialmente per quanto riguarda i rapporti tra operai e datori di lavoro onde siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo.

§ 2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo la opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo.

§ 3. Si adopera affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della Giornata mondiale della pace.

Articolo 144

Mantiene particolari relazioni con la Segreteria di Stato, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni.

Pontificio Consiglio «Cor Unum»

Articolo 145

Il Consiglio esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo.

Articolo 146

Compito del Consiglio è quello di:

1- stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno;

2- favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell'assistenza e del progresso;

3- seguire attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.

Articolo 147

Presidente di questo Consiglio è lo stesso del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, il quale procurerà che l'attività dell'uno e dell'altro dicastero proceda in stretto collegamento.

Articolo 148

Tra i membri del Consiglio vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficenza, al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi del Consiglio.

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Articolo 149

Il Consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia.

Articolo 150

§ 1. Il Consiglio s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo.

§ 2. Favorisce parimenti presso le medesime Chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell'Opera dell'Apostolato del Mare, della quale esercita l'alta direzione.

§ 3. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.

§ 4. Si sforza affinché il popolo cristiano, soprattutto in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per i migranti e i profughi, acquisti coscienza delle loro necessità e manifesti efficacemente la sua solidarietà nei loro confronti.

Articolo 151

Si impegna affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, ed assiste le Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire di un'assistenza pastorale adeguata.

Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari

Articolo 152

Il Consiglio manifesta la sollecitudine della Chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l'apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze.

Articolo 153

§ 1. Spetta al Consiglio far conoscere la dottrina della Chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia ed il significato del dolore umano.

§ 2. Esso offre la sua collaborazione alle Chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l'assistenza spirituale nell'esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché inoltre a coloro che svolgono l'azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro.

§ 3. Favorisce l'attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le organizzazioni cattoliche internazionali, sia le altre istituzioni.

§ 4. Segue attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell'opera pastorale della Chiesa.

Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi

Articolo 154

La funzione del Consiglio consiste soprattutto nell'interpretazione delle leggi della Chiesa.

Articolo 155

Spetta al Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa in esame.

Articolo 156

Questo Consiglio è a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica.

Articolo 157

Al medesimo, inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l'aspetto giuridico.

Articolo 158

A richiesta degli interessati, esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa.

Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso

Articolo 159

Il Consiglio favorisce e regola i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano ed anche con coloro che in qualsiasi modo sono dotati di senso religioso.

Articolo 160

Il Consiglio si adopera affinché si svolga in modo adeguato il dialogo con i seguaci di altre religioni, e favorisce diverse forme di rapporto con loro; promuove opportuni studi e convegni perché ne risultino la reciproca conoscenza e stima e perché, mediante un lavoro comune, siano promossi la dignità dell'uomo e i suoi valori spirituali e morali; provvede alla formazione di coloro che si dedicano a questo tipo di dialogo.

Articolo 161

Quando lo richieda la materia, nell'esercizio della propria funzione, esso deve procedere di comune intesa con la Congregazione della Dottrina della Fede e, se necessario, con le Congregazioni delle Chiese orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Articolo 162

Presso il Consiglio è costituita una commissione per promuovere i rapporti con i musulmani dal punto di vista religioso, sotto la guida del Presidente del medesimo Consiglio.

[Il Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti e il Pontificio Consiglio della Cultura in base al Motu proprio del 25 marzo 1993 sono riuniti in un unico organismo chiamato Pontificio Consiglio della Cultura.]

Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti

Articolo 163

Il Consiglio manifesta la sollecitudine pastorale della Chiesa verso coloro che non credono in Dio e non professano alcuna religione.

Articolo 164

Esso promuove lo studio dell'ateismo e della carenza di fede e di religione, indagandone le cause e le conseguenze per quanto riguarda la fede cristiana, con l'intento di fornire sussidi adeguati all'azione pastorale, valendosi soprattutto della collaborazione delle istituzioni culturali cattoliche.

Articolo 165

Stabilisce il dialogo con gli atei e con i noncredenti, ogni volta che costoro siano aperti ad una sincera collaborazione; partecipa a convegni di studio su questa materia per mezzo di persone veramente esperte.

Pontificio Consiglio della Cultura

Articolo 166

Il Consiglio favorisce le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura, promuovendo in particolare il dialogo con le varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell'uomo si apra sempre di più al Vangelo, e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello.

Articolo 167

Il Consiglio ha una sua peculiare struttura, nella quale, insieme al Presidente, esistono un comitato di presidenza ed un altro comitato di cultori delle diverse discipline, provenienti dalle varie parti del mondo.

Articolo 168

Il Consiglio assume direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura; segue quelle che sono intraprese dai vari istituti della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D'intesa con la Segreteria di Stato, esso s'interessa in programmi di azione che gli Stati e gli organismi internazionali intraprendono per favorire l'umana civiltà e nell'ambito della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi.

[Il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali confluisce nella Segreteria per la Comunicazione, in base al Motu Proprio del 27 giugno 2015.]

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali

Articolo 169

§ 1. Il Consiglio si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale, affinché, anche per mezzo di essi, il messaggio della salvezza e l'umano progresso possano servire all'incremento della civiltà e del costume.

§ 2. Nell'adempimento delle sue funzioni, esso deve procedere in stretto collegamento con la Segreteria di Stato.

Articolo 170

§ 1. Il Consiglio attende alla precipua funzione di suscitare e sostenere tempestivamente ed adeguatamente l'azione della Chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme della comunicazione sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano.

§ 2. Con speciale sollecitudine esso segue i quotidiani cattolici, le pubblicazioni periodiche, le emittenti radiofoniche e televisive, perché realmente corrispondano alla propria indole e funzione, divulgando soprattutto la dottrina della Chiesa, quale è proposta dal Magistero, e diffondendo correttamente e fedelmente le notizie di carattere religioso.

§ 3. Favorisce le relazioni con le associazioni cattoliche, che operano nel campo delle comunicazioni.

§ 4. Si adopera perché il popolo cristiano, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, prenda coscienza del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché tali strumenti siano a disposizione della missione pastorale della Chiesa.

VI.

UFFICI***Camera Apostolica***

Articolo 171

§1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, con la collaborazione del vicecamerlengo e degli altri prelati di Camera, svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante.

§2. Quando è vacante la Sede apostolica, è diritto e dovere del Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio.

Amministrazione del Patrimonio della Sede ApostolicaArticolo 172ⁿ

§1. Spetta a questo Ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana.

§2. L'Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.

Articolo 173ⁿ

L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali e da un Prelato Segretario.

[*Gli articoli 174 e 175 sono stati abrogati da Sua Santità Papa Francesco con il Motu Proprio dell'8 luglio 2014]*

La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovrintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo, e preventivo.

Articolo 175

La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede.

Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede

Articolo 176

Spetta alla Prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere.

Articolo 177

La Prefettura è presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione di un prelado segretario e di un ragioniere generale.

Articolo 178

§1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle Amministrazioni di cui all'articolo 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti.

§2. Redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.

Articolo 179

§1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza.

§2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti tribunali.

Quaerit semper, Fides per doctrinam e Ministrorum Institutio]):

Art. 93 — Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno.

Art. 94 — In base al suo compito, essa cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l'insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, col consenso della Congregazione della Dottrina della Fede; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività ed offre loro l'aiuto, se occorra.

Art. 112 — La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri nonché circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.

Art. 126 — Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.

[Redazione originaria degli articoli modificati da Sua Santità Papa Francesco (cfr. Motu Proprio dell'8 luglio 2014):

Articolo 172

Spetta a questo ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia romana.

Articolo 173

L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria, sotto la guida di un prelado segretario.